R.G. 2017/10938



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/10/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 10938/2017 promossa da:

(C.F. C.F.), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA LUDOVICO ARIOSTO 6 44121 FERRARA presso il difensore avv. CIPOLLA MASSIMO

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)

CONVENUTO

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 5 luglio 2017, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatogli in data 6 giugno 2017, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Chiedeva in principalità il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5 comma 6 T.U. Imm.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltasi dinanzi a sé, nonché note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 4 ottobre 2017, il ricorrente è comparso personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Ho lasciato il mio Paese nel 2014.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Bielorussia, Lituania quindi sono giunto in Austria ed infine in Italia.

Sono giunto in Italia a Padova e ho presentato domanda di protezione internazionale nel 2015. Avevo già fatto domanda di asilo in Lituania, ma non ho avuto alcun riscontro.

Sono nato a Jos. Ho vissuto sempre là.

Ho frequentato la scuola per 11 anni.

Vivevo con mio padre e mio fratello minore. Mia madre è deceduta quando ero piccolo.

In Nigeria non lavoravo. A volte aiutavo mio padre che era un commerciante di pesce essiccato.



Mio padre frequentava per il suo lavoro la zona di Maiduguri in quanto il pesce proveniva dal lago Ciad. Mio padre il 19 giugno 2013 è stato brutalmente assassinato dagli uomini di Boko Haram. Insieme a mio padre sono state uccise altre cinque persone: erano tutti cristiani.

Io non ero presente perché ero a Jos.

Nel gennaio 2011, mio fratello minore una sera è uscito di casa e non ha mai più fatto ritorno. Non ho più alcuna notizia di lui.

Dopo averlo ucciso hanno dato fuoco al corpo di mio padre. Ho potuto riconoscere mio padre dai vestiti: inoltre aveva una corporatura molto simile alla mia.

Si dà atto che a questo punto il ricorrente appare visibilmente scosso.

Un giorno sono andato in quella zona per prendere i beni di mio padre, in particolare la sua merce stoccata.

Sono stato affrontato da un gruppo di ragazzi mussulmani e ne è nato uno scontro nel corso del quale ho temuto di essere ucciso. Ho riportato molte ferite.

In particolare, ho ancora cicatrici visibili sotto l'occhio, sul collo e all'altezza della spalla.

Sono stato soccorso da una signora che mi ha curato con rimedi tradizionali per tamponare il sangue.

Non avevo più nessuno.

Vivevo in un piccolo appartamento a Jos costruito da mio padre.

Ho deciso di vendere la casa per usare i soldi per lasciare la Nigeria.

Gli acquirenti della casa erano mussulmani e tutti gli abitanti del mio quartiere erano di quella religione.

Quelle persone mi hanno aiutato a fare il passaporto nigeriano: era settembre 2013. Sul mio passaporto fu apposto un visto serbo della durata di un mese; tuttavia, non mi avevano ancora dato i soldi della casa e così il visto è scaduto.

Ho dovuto chiedere, tramite l'agente, un nuovo visto nel febbraio 2014; si trattava di un visto bielorusso.

Infatti, nel dicembre 2013 mi avevano dato i soldi della casa e così ho potuto pagare l'agente per ottenere il nuovo visto.

Ho lasciato la Nigeria dall'aeroporto internazionale di Lagos con un volo che faceva scalo a Dubai e quindi arrivava a Minsk.

Mi hanno spiegato che in Bielorussia non era possibile avere l'asilo così con il treno ho raggiunto la Lituania dove ho fatto la domanda. Soggiornavo in un camp e secondo la normativa locale non potevo lavorare. Sono rimasto là un anno e tre mesi nel camp.

Alla fine, non avendo ancora ottenuto i documenti, ho deciso di venire in Italia che è un paese cristiano ed in cui non avrei avuto problemi con la mia religione.

A Padova ho incontrato una ragazza nigeriana che abita in Italia da quando era piccola. Lei mi ha indicato il posto dove avrei potuto fare domanda di asilo e cioè Ferrara.

In quel periodo sono stato ospitato dalla ragazza. Quella ragazza fa la cameriera in un bar del centro.

Sto lavorando da circa sette mesi come giardiniere e tuttofare in un campo scout.

Per quanto riguarda le condanne risultanti dal casellario, la prima riguarda un fatto concernente droghe leggere.

La seconda sentenza in realtà la droga non era mia: è stata rinvenuta in un sacchetto per la strada. Non so neppure di che sostanza si trattasse.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese non sopravvivere: non ho più un posto dove andare.

In Italia vivo a

Vivo con quella ragazza che si chiama Non siamo fidanzati. La ragazza ha avuto problemi con il suo ex marito.

Sto facendo i lavori di pubblica utilità connessi al regime di messa alla prova e vado a firmare ogni lunedì e giovedì. Il 27 ottobre finirò i lavori di pubblica utilità."

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione



internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

Il giudizio della CT non può essere condiviso.

Poiché il ricorrente fonda la propria domanda di protezione unicamente sulle proprie dichiarazioni, occorre far riferimento ai parametri delineati dall'art. 3 comma 5 D. L.vo. n. 251/2007 per vagliarne la fondatezza.

Com'è noto, tale disposizione configura una griglia predeterminata di criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce "unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese" (Cass. 4.4.2013, n. 8282).

In questa prospettiva, il resoconto dell'istante soddisfa i requisiti richiesti in quanto:

- a) egli ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, fornendo una serie di riferimenti spazio-temporali idonei a contestualizzare il suo resoconto e ad essere utilizzati come elemento di riscontro alle fonti disponibili.
- b) Egli ha fornito tutti gli elementi in suo possesso ovvero ha fornito idonea giustificazione del motivo per cui non sia riuscito a procurarseli. In particolare, ha evidenziato come il proprio passaporto fosse stato trattenuto dall'autorità lituana al momento della richiesta di asilo presentata, senza esito, in quel Paese.
- c) Egli ha reso dichiarazioni sempre coerenti, a partire dal modello C3 fino all'audizione dell'ottobre scorso, plausibili e, per quanto si dirà a proposito della situazione della regione di provenienza, non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al proprio caso.
- d) Egli ha presentato domanda di protezione internazionale dopo circa un anno dal suo ingresso in Italia, periodo in cui, per sua stessa ammissione, condusse una vita sregolata che lo ha portato anche a commettere due violazioni della disciplina in materia di stupefacenti.
- e) Per quanto siamo venuti dicendo, il ricorrente può considerarsi in generale attendibile.

In questa prospettiva deve allora ritenersi, in linea di fatto che il sig. Ezenwa, cittadino nigeriano di fede cristiana, dopo essere rimasto orfano di madre, nel 2011 perse anche il proprio fratello minore a causa delle violenze scatenate da Boko Haram: in particolare, il ragazzo non fece più rientro a casa e di lui non si ebbero più notizie..

Due anni dopo, nel giugno 2013, anche il padre del ricorrente perdeva la vita a causa del terrorismo islamista, rimanendo vittima di un brutale assassinio compiuto nella zona di Maiduguri ove esercitava la propria attività di commerciante di pesce essiccato.

Il ricorrente ha mostrato sincera commozione nel rievocare il ricordo del ritrovamento delle spoglie del padre, il cui cadavere fu dato alle fiamme e che il ricorrente potè riconoscere soltanto dai resti degli abiti indossati.

Dopo le esequie, il ricorrente recatosi presso il deposito ove il padre stoccava la merce, veniva aggredito da alcuni ragazzi di etnia hausa, intenzionati a sottrargli i beni: per le violenze subite il ricorrente riportò serie lesioni (di cui porta ancora visibili cicatrici) e fu soccorso da una donna che lo curò con rimedi della medicina tradizionale.



Scioccato dai ripetuti traumi, il ricorrente si sentiva incapace di far rientro nella propria abitazione e preferì per qualche tempo trovare rifugio nella cattedrale cattolica.

L'aggravarsi della situazione generale dal punto di vista della sicurezza per la popolazione civile, specie di fede cristiana, indusse il giovane a vendere la casa di proprietà del padre onde procurarsi il denaro necessario per espatriare ed ottenere un visto per un Paese europeo.

Ottenuto un visto per la Bielorussia il ricorrente apprese che in quella nazione non era possibile presentare domanda di protezione internazionale così che si spostò in Lituania ove, seguendo le procedure locali, restò internato in un campo per richiedenti asilo in attesa dell'esito della procedura. Trascorso oltre un anno dalla presentazione della domanda senza avere alcuna risposta dall'autorità lituana, il ricorrente decise di proseguire il viaggio giungendo infine nel nostro Paese nel marzo 2015.

La Commissione territoriale di Bologna, considerando le dichiarazioni del richiedente poco credibili decideva di non riconoscere lo stato di rifugiato, in quanto, alla luce della genericità e dell'inattendibilità delle dichiarazioni non riteneva sussistente il fondato timore di persecuzione paventato dall'istante.

Parimenti, secondo la CT dall'audizione del ricorrente non erano emersi "sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave", onde veniva rigettata anche la richiesta di protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14, d.lgs. n. 251/2007.

Con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, la Commissione adducendo l'assenza di conflitto nel sud della Nigeria, escludeva che ricorressero le condizioni per concedere la protezione sussidiaria determinata dalla situazione oggettiva del Paese.

Sul punto, l'organo amministrativo è evidentemente incorso in un errore in quanto il ricorrente ha sempre dichiarato di provenire dalla città di Jos e non dal sud della Nigeria.

Il giudizio di credibilità del ricorrente alla luce dei parametri di cui all'art. 3 comma 5 D.L.vo n. 251/2007 coinvolge anche la zona di provenienza dichiarata, regione che il ricorrente ha dimostrato di conoscere nel dettaglio e senza esitazioni.

In questa prospettiva, occorre allora ritenere che ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 lett. c) D.L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto tutte le fonti disponibili attestano univocamente che nella regione di provenienza dell'istante sussisteva e persiste tuttora una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da minacciare in modo serio la vita o l'integrità fisica della popolazione civile,

Già nel suo Annual Report 2015/2016 – Nigeria, Amnesty International dichiarava che "Boko Haram continued to commit war crimes and crimes against humanity in northeastern Nigeria, killing thousands of civilians".

Lo Stato non si è dimostrato in grado di difendere i propri cittadini, dando prova del fallimento dell'entità statuale, per tale ragione migliaia di persone vivono sotto il giogo dell'organizzazione terroristica, "either in the captured towns or after being abducted and taken to camps".

Il tentativo di offensiva, iniziata nel marzo 2015, portato avanti dall'esercito nigeriano assistito dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, non ha ottenuto i risultati sperati, infatti "Boko Haram continued to kill civilians through raids on smaller towns and villages as well as bomb attacks". Gli attacchi dinamitardi si sono concentrati soprattutto contro mercati, mezzi pubblici, bar, ristoranti e luoghi di culto, ovvero siti dove sono soliti raccogliersi assembramenti di persone.

L'entità del massacro è tale da contare migliaia di vittime, mentre dalle immagini satellitari si contano più di 3.700 costruzioni distrutte o danneggiate dagli attacchi del gruppo radical-islamista. (si consulti:https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/)

Il sito della Farnesina (www.viaggiaresicuri.it) informa che "ad inizio settembre 2015 le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel Nord-Est del Paese, starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero Paese, compresa la città di Lagos".

(http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html?no_cache=1



Tutto ciò viene riconfermato anche dall'ultimo rapporto Amnesty International 2016/2017. In tale scritto si può leggere che le persone che hanno pagato il prezzo più caro degli scontri fra islamisti e forze di sicurezza federali, sono i civili di fede cristiana.

A queste atrocità, si aggiungono gli abusi e le violazioni dei diritti fondamentali commessi dall'esercito nigeriano come le sparizioni arbitrarie e le esecuzioni extragiudiziali dei soggetti anche solo sospettati di far parte dell'organizzazione Boko Haram. (Amnesty International, Rapporto 2016/2017, p. 276.)

Sull'attualità di tale ricostruzione piena conferma si può avere dal report EASO pubblicato nel giugno 2017, ove, si sottolinea che "Boko Haram attacks have caused large-scale deaths and injuries and mass displacement, with 191 000 Nigerians fleeing to neighbouring countries. Interessanti sono anche le stime riguardanti gli sfollati dovute al conflitto, "as many as 2.5 million Nigerians have been internally displaced due to Boko Haram violence; these IDPs lack adequate humanitarian support, and displaced women and girls are vulnerable to abuses from security forces, and vigilantes". (si consulti: EASO Country of Origin Information Report, Nigeria Country Focus, p. 19.)

Con riguardo particolare all'area di provenienza del ricorrente, Jos è la capitale del Plateau State e risulta una delle zone più violente e problematiche dell'intera Federazione.

Quest'area denominata *Middle Belt* è spesso al centro di guerre inter-etniche ed inter-religiose, alcune a bassa intensità, altre a medio-alta intensità.

Come riporta il citato rapporto EASO, il Plateau State con la c.d.crisi di Jos ha visto dall'inizio del nuovo millennio grandi sconvolgimenti al suo interno con migliaia di persone uccise ed altrettante sfollate. I problemi di questa regione sono in gran parte dovuti alla violenza religiosa tra musulmani e cristiani, alle questioni etniche tra fulani, hausa ed ibo complicate da annose dispute relative all'accesso alla terra ed alle risorse naturali.

Quanto alla risposta fornita dall'autorità statale, Amnesty International, in un rapporto dal titolo Killing at Will: Extrajudicial Executions and Other Unlawful Killings by the Police in Nigeria Amnesty International, Killing at Will: Extrajudicial Executions and Other Unlawful Killings by the Police in Nigeria, su: www.refworld.org/docid/4b1fce342.html, p. 5: "Police stations lack the resources to investigate complex crimes that require specialized skills, and although all police stations are obliged to keep records, many do not keep adequate documentation of their work"

La precarietà e la corruzione proprie delle forze di polizia nigeriane influiscono negativamente sull'immagine che questo corpo proietta all'esterno, ovvero nella popolazione.

Quest'ultimo rilievo risulta particolarmente pregnante in materia di riconoscimento della protezione internazionale laddove la minaccia alla vita o all'integrità fisica provengano da soggetti non statuali (come nella specie) in quanto il ricorrente è tenuto a dimostrare che il proprio Stato (o gli altri enti deputati a fornire protezione di cui all'art. 6 D.L.vo n. 251/2007) non hanno voluto o potuto tutelarlo adeguatamente.

La situazione della regione di provenienza dell'istante è tale da indurre a ritenere che lo Stato nigeriano, per un verso, abbia dimostrato di non sapere proteggere efficacemente i propri cittadini dagli attacchi dei gruppi terroristici e , per altro verso, si sia reso responsabile di violenze e violazioni sistematiche dei diritti e delle libertà fondamentali, fattori idonei a dissuadere la popolazione civile dal richiedere aiuto all'autorità.

La condizione fin qui illustrata è ulteriormente ribadita da altre organizzazioni.

Human Rights Watch riferisce infatti nel proprio report del 2016 sul Paese che l'impunità per i crimini contro i diritti umani, perpetrati dalle forze di sicurezza e della polizia, è diffusissima e preponderante. Lo stesso rapporto precisa che raramente le autorità perseguono gli agenti che si sono macchiati di tali crimini (si consulti:Human Rights Watch, World report 2016 – Nigeria, su: http://www.refworld.org/docid/56bd992b15.html

In accordo con il già citato rapporto EASO, si apprende che - ancora adesso – le forze di polizia, di sicurezza ed i militari nigeriani continuino a commettere ancora arresti arbitrari ,torture, sparizioni forzate e uccisioni illegali.



In questo contesto si inserisce la storia dell'odierno ricorrente.

La misura della protezione sussidiaria, di cui all'art. 2, lett. g), d.lgs. 251/2007, vede la propria ratio nel fornire tutela al "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, (...) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Quanto al concetto di danno grave, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo lo individua in tre diverse ipotesi, quali: "a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

La vicenda del ricorrente configura quest'ultimo tipo di danno grave sussistendo specifici profili di individualizzazione del rischio rappresentati dalla fede religiosa (cristiano) e dalla circostanza di aver già subito atti di persecuzione.

A proposito del grado d'individualizzazione richiesto per dimostrare l'esposizione al pericolo di danno grave la giurisprudenza costante e consolidata attesta che esso non deve rivestire i caratteri rigorosi del *fumus persecutionis* immediatamente diretto *ad personam*, caratteri tipici dello *status* di rifugiato, ma può assumere connotazioni più sfumate.

Il discrimine fra le due forme di protezione è stato ben chiarito dalla Corte di Cassazione che ha posto l'accento sull'attenuazione – nel caso della protezione sussidiaria - del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato (Cass. 20.03.2014, n. 6503).

Detto questo, bisogna considerare il rischio scaturente dal contesto nigeriano per quanto specificamente riguarda lo Stato di provenienza del ricorrente che, come segnalato da una molteplicità di organizzazioni internazionali ed istituzioni, è caratterizzato da una situazione di violenza diffusa, che configura certamente uno stato di minaccia per la popolazione civile, ascrivibile alla categoria di cui alla lett. c) dell'art. 14 in parola.

Anche le stesse fonti citate dalla CT nel provvedimento impugnato confermano che la regione di Jos è tuttora teatro di una situazione riconducibile alla previsione di cui all'art. 14 lett. c) cit.

Si consulti:UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region — Update II, October 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/57ebb35c4.html; Sempre sulla situazione della sicurezza in Nigeria e sul controllo del territorio da parte di Boko Haram si vedano sia il sopracitato documento UNHCR nonchè United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Nigeria: Fear of Boko Haram, June 2015, Version 1.0, available at: http://www.refworld.org/docid/557fe66b4.html.

Anche fonti più recenti confermano il persistere della situazione di violenza indiscriminate nello Stato di Plateau. Si consulti: UN Departement of Political Affairs Security Council Briefing on the situation in the Lake Chad Basin Region Under Secretary General Jeffrey Feltman 27 july 2016 at http://www.un.org/undpa/en/speeches-statements/27072016/lake-chad-basin; UNHCR

International Protection Considerations with regard to people fleeing Northeastern Nigeria (The State of Borno, Yobe and Adamawa) and surronding region- Update II dell'ottobre 2016; Nigeria Situation UNHCR Regional Update 1-31 march 2017 Operational Context reperibile su http://www.refworld.org/docid/59070cb64.htlm).

La situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. 251/2007 deve essere fatta tenendo conto della situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakitè del 30 gennaio 2014) e , in particolare, è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra



la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che risultano riferibili all'attuale situazione della regione di provenienza del ricorrente. Le COI citate infatti riconoscono che in tale area periste una grave situazione di insicurezza e di esigenza di supporto umanitario per via delle azioni terroristiche commesse da Boko Haram

Si consulti anche: ACCORD - -Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Nigeria, 3. Quartal 2015: Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 26 November 2015 http://www.ecoi.net/file_upload/4543_1448616645_2015q3nigeria-en.pdf ripreso in un documento più esteso e articolato disponibile a ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ecoi.net featured topic on Nigeria: Security Situation, last update 19 January 2016 http://www.ecoi.net/news/189854::nigeria/286.nigeria-security-situation.htm.

La giurisprudenza di merito (Trib. Roma 27.03.2017 n. 7368 e 7374) ha avuto modo di precisare che la locuzione conflitto armato interno "non può essere intesa solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie, abbiamo assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi".

La popolazione civile, pertanto, si trova esposta a gravi rischi per l'incolumità "stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza".

L' Alto Commissariato ONU per i rifugiati in un recente documento parla di "più di 2 milioni di persone [che] sono state costrette a fuggire dalla Nigeria; di queste, 1,87 milioni di individui sono scappati dalle violenze di Boko Haram a partire dal 2014". UNHCR, Freed from Boko Haram, Nigerians still need help, 07.10.2016, su: http://www.unhcr.org/news/latest/2016/10/57f779bc4/
Affermata pertanto la sussistenza delle clausole di inclusione della protezione sussidiaria, v'è da sottolineare che i precedenti penali di cui l'imputato è gravato, per la loro tenuità e per la tipologia di reato, non sono tali da far ritenere che il ricorrente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica a norma dell'art. 16 lett. d) e d bis) D.L.vo n. 251/2007. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.O.M.

Il Giudice in accoglimento totale del ricorso proposto da riconosce allo stesso lo status di persona avente diritto alla protezione sussidiaria. Spese integralmente compensate.

Bologna, 26/11/2017

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino

